Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 848

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, CASTELLONE, MAIORINO, CORBETTA, DELL'OLIO, ACCOTO, LANZI, PARAGONE, PIRRO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, GIARRUSSO, LA MURA, MORONESE, ROMANO, DONNO, Giuseppe PISANI, GIANNUZZI, VANIN e L'ABBATE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2018

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recanti disposizioni per il consolidamento della posizione pensionistica individuale del lavoratore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, la riforma previdenziale realizzata nel 2012, contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), cosiddetta «riforma Fornero», ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo. Ed invero, le pensioni di vecchiaia con requisiti più elevati, gli assegni determinati con il contributivo anche per coloro che avevano conservato il più vantaggioso metodo retributivo, la sostanziale cancellazione per le pensioni di anzianità sono tra le principali novità della riforma voluta dall'allora ministro del lavoro, Elsa Fornero.

Il presente disegno di legge, pertanto, ha come obiettivo quello di mitigare gli effetti drastici di cui sopra attraverso l'introduzione di un più agevole e flessibile ricorso all'istituto del riscatto al fine di ottenere, attraverso la somma di tutti i contributi, una maggiore consistenza della posizione previdenziale individuale e, di conseguenza, del relativo trattamento.

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il riscatto degli anni di laurea porta con sé la gradevole possibilità di andare in pensione con alcuni anni di anticipo a parità di contributi previdenziali versati. Inoltre, riscattare gli anni di laurea nel regime previdenziale obbligatorio aumenta l'anzianità contributiva e aumenta anche l'importo delle prestazioni «complementari» che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevede, come l'assegno di reversibilità in caso di morte dell'interessato o eventuali prestazioni di invalidità/inabilità.

Il riscatto di laurea è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato). Ad oggi, la facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero. Nello specifico, la facoltà (circolare dell'INPS n. 29 dell'11 marzo 2008) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, in Italia o all'estero (messaggio dell'INPS n. 5529 del 9 marzo 2009).

Nelle ipotesi di riscatto della laurea richiesto da soggetti inoccupati, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) vigente nell'anno di presentazione della domanda (si veda l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184). Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ed è

altresì detraibile dall'imposta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

In questo quadro si inserisce il presente disegno di legge, il quale interviene all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (disposizioni in materia di riscatto ai fini pensionistici, corsi universitari di studio), al fine di consentire di esercitare la facoltà di riscatto (prevista dal comma 5, con le modalità di cui al comma 5-*bis* del richiamato articolo 2) anche ai soggetti che al compimento del cinquantacinquesimo anno di età abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 50.000 euro, valore aumentato ogni anno nella stessa misura percentuale delle variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. In tali casi, dunque, non si farà riferimento alle disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia, ma a quelle specifiche previste nella presente proposta normativa.

Come noto, inoltre, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

I valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori vengono rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Orbene, in applicazione delle previsioni di cui al presente disegno di legge, anche il valore del reddito ISEE, preso in considerazione ai fini del riscatto della laurea ivi previsto, sarà soggetto a rivalutazione annuale in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (si veda il decreto-legge n. 402 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537 del 1981).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

«5-*bis*.1. La facoltà di riscatto di cui al comma 5, con le modalità di cui al comma 5-*bis*, è ammessa anche per i soggetti che al compimento del cinquantacinquesimo anno di età abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 50.000 euro, valore aumentato ogni anno nella stessa misura percentuale delle variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537»;

b) il comma 5-*ter*, è sostituito dal seguente:

«5-*ter*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-*bis*.1 del presente articolo sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, valutato in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00